



COMUNE DI CENTO

Settore II - Servizi Servizi Culturali

Allegato 2

FAC SIMILE CONVENZIONE

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CENTO E LA PRO LOCO ... PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DI ANIMAZIONE NEL CAPOLUOGO COMUNALE PER GLI ANNI 2023-2025

Tra

il Comune di Cento - C.F. n. 81000520387 - rappresentato dal Dirigente Settore II - Servizi Culturali, Dott. Mauro Zuntini - che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cento, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione n. ... del...;

e

il sig/ra... nato/a a ... e residente in ... via ... (C.F...), in qualità di legale rappresentante della Pro Loco ...(in seguito "Pro Loco") con sede in Via... C.F./P.IVA ...;

Premesso che:

- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che *“i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini *“attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa”* trattandosi di *“manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria”*;
- Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, *“Codice del Terzo Settore”*, art. 2, riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”* e che *“ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*;

- Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 5 così come modificata dalla L.R. 6/2016 "*Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge Regionale 2 settembre 1971, n. 27 (istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco")*", con cui la Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali;
- Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 "*Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)*", ai sensi della quale ai Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio e nell'ambito di tali funzioni i Comuni assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale e organizzano o partecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale, potendo avvalersi a tal fine anche delle Pro Loco sul territorio;
- L'art. 6 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Amministrazione Comunale, all'insegna di una più ampia partecipazione delle cittadine e dei cittadini e della trasparenza amministrativa, intende, nell'ambito del principio di sussidiarietà, valorizzare le attività delle Pro Loco per la gestione di attività culturali, di promozione e informazione turistica e per l'organizzazione delle ricorrenti e più importanti manifestazioni di intrattenimento e animazione nel capoluogo comunale.

Scopo della presente convenzione è la realizzazione da parte della Pro Loco delle attività individuate nell'avviso pubblico e di quelle proposte in sede di procedura comparativa e precisamente:...

Art. 3 - Durata

La durata della convenzione è decorrente dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025.

La convenzione è rinnovabile con atto espresso per ulteriori anni 3 (tre) a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte e alle condizioni che saranno eventualmente concordate tra le parti, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Art. 4 - Responsabilità e obblighi del soggetto beneficiario

La Pro Loco si impegna a svolgere le proprie attività ed organizzare e a garantire annualmente il buon esito e la realizzazione di manifestazioni ed eventi ed a tal fine è tenuta a confrontarsi con l'Amministrazione Comunale e con tutti gli uffici coinvolti per definire il programma delle manifestazioni che intende effettuare nell'anno successivo, evidenziando le modalità organizzative delle attività e le esigenze che si prospettano; pertanto saranno effettuati incontri periodici di pianificazione e sviluppo di idee.

La Pro Loco dovrà comunicare formalmente all'Amministrazione il calendario delle varie iniziative entro il mese di Gennaio di ogni anno, e comunque per ogni evento, la data esatta almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.

La Pro Loco assume tutti gli obblighi della convenzione, impegnandosi a svolgere le attività oggetto della programmazione secondo i criteri stabiliti dalla Legge e dalle indicazioni del Comune stesso con la massima obiettività, puntualità e snellezza operativa, tenendo sempre presente l'interesse pubblico primario di promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo territoriale nell'ambito di sua competenza ed assicurando la piena imparzialità e neutralità di ogni attività svolta.

La Pro Loco non potrà affidare a soggetti terzi l'organizzazione di alcuna delle iniziative oggetto della convenzione.

Tutte le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti e disciplinari comunali e la Pro Loco risponderà direttamente agli organi e agli uffici comunali competenti in ordine al rilascio di eventuali autorizzazioni/nulla osta e agli adempimenti in materia di sicurezza, SIAE, ENPALS, inquinamento acustico, licenze sanitarie e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.

La Pro Loco esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente Avviso, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per le attività stesse, e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La Pro Loco esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

In particolare per le attività inserite ed indicate nel programma operativo e finanziario potrà operare l'esenzione dal pagamento della Canone Unico Patrimoniale, con espressa esclusione delle iniziative a carattere commerciale. L'esenzione non è applicata ad eventuali attività di "mercati/mercatini" con finalità prettamente commerciale e negli eventi in cui l'occupazione è finalizzata all'attività di somministrazione alimenti e bevande, in questo caso il canone unico è dovuto. Per l'esenzione dal canone unico patrimoniale, per la realizzazione ed organizzazione delle attività a rilevanza commerciale l'ufficio per il rilascio delle autorizzazioni necessarie sarà il Settore IV Territorio ed Imprese competente in materia, mentre per la parte di attività di intrattenimento, di animazione culturale, ecc., anche se in abbinamento ad eventi con natura commerciale, il rapporto sarà con i Servizi Culturali comunali.

Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative oggetto della presente convenzione dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l'evento.

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. "Decreto crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui

- all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
 4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Per effetto del suddetto D.L. 30 aprile 2019, n. 34, la Pro Loco dovrà comunicare all'Ufficio Cultura entro il 31 luglio di ogni anno l'indicazione della pagina *web* o *Facebook* dove è stato pubblicato il contributo assegnato.

Art. 5 - Supporto del Comune di Cento e modalità di liquidazione dell'importo

L'Amministrazione Comunale eroga, quale rimborso di spese documentate, un importo complessivo di **€ 115.000,00 IVA inclusa se e in quanto dovuta** per il triennio 2023-2025, ripartito in:

- € 35.000,00 per l'anno 2023
- € 40.000,00 per l'anno 2024
- € 40.000,00 per l'anno 2025.

La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà, quindi, richieste di autorizzazioni ed altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale in relazione alle iniziative oggetto della presente convenzione.

La Pro Loco, a seguito della procedura comparativa che ha condotto alla sottoscrizione della presente convenzione, è ritenuta per la durata della convenzione medesima l'Associazione più idonea allo svolgimento di attività di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 5/2016.

Per effetto di quanto sopra esposto, la Pro Loco potrà presentare *in itinere* nuovi progetti di attività da sottoporre all'esame dell'Amministrazione Comunale, che stabilirà, in base alla disponibilità delle risorse, l'eventuale corresponsione di un ulteriore rimborso di spese documentate, previa integrazione con apposito atto della convenzione in essere.

I contributi comunali possono essere erogati solo a pareggio del bilancio della Pro Loco ovvero in presenza di un limitato avanzo nel limite di € 2.000,00 che viene considerato buona gestione e che deve essere reimpiegato per il miglioramento dell'offerta di attività turistiche, culturali e di animazione nel capoluogo comunale nell'anno successivo.

Nel caso in cui il contributo del Comune comporti un avanzo per la Pro Loco superiore a quanto previsto nel comma precedente verrà ridotto proporzionalmente sino a raggiungere il pareggio di bilancio. Non possono in nessun caso essere coperte perdite anche se derivanti da esercizi precedenti. Qualora l'importo da ridurre non consenta il recupero, l'importo dovrà essere, entro 30

giorni dalla richiesta, rimborsato all'amministrazione comunale ovvero, qualora la convenzione prosegua, detratto dalla quota dovuta dall'Amministrazione Comunale per effetto della convenzione nell'anno successivo.

Art. 6 - Modalità di erogazione dell'importo

L'erogazione dell'importo assegnato avverrà a seguito di espressa richiesta scritta della Pro Loco, secondo le seguenti modalità:

- fino ad un massimo dell'80% oltre IVA se e in quanto dovuta per l'anno 2023 entro il primo semestre del medesimo anno (ACCONTO), rimanente 20% per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del medesimo anno (SALDO);
- fino ad un massimo dell'80% oltre IVA se e in quanto dovuta per l'anno 2024 entro il primo semestre del medesimo anno (ACCONTO), rimanente 20% entro il 31 dicembre del medesimo anno (SALDO);
- fino ad un massimo dell'80% oltre IVA se e in quanto dovuta per l'anno 2025 entro il primo semestre del medesimo anno (ACCONTO), rimanente 20% entro il 15 gennaio 2026 (SALDO FINALE TRIENNIO).

Contestualmente alla richiesta di pagamento del saldo, la Pro Loco, a firma del proprio legale rappresentante, dovrà produrre:

- una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'annualità trascorsa;
- una dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta, corredata da indicatori idonei alla verifica dell'attività, comprensiva di un'autovalutazione dei risultati conseguiti e corredata da rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, suffragato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Qualora la Pro Loco non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'intero triennio o qualora le somme anticipate dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dall'Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività svolte, l'Associazione si impegna a restituire al Comune di Cento entro 30 giorni dalla richiesta le somme erogate in più ovvero le somme non accettate in sede di verifica amministrativo-contabile.

L'importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere:

- la realizzazione parziale del progetto;
- disavanzo (differenza tra spese ed entrate) inferiore di oltre il 20% rispetto a quello del piano economico presentato;

L'importo non sarà liquidato nel caso in cui:

- dal piano economico consuntivo risulti che il totale delle entrate sia superiore alle spese;
- vi sia la mancata realizzazione dell'attività sostenuta dall'importo assegnato o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale.

Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato dovrà essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.

Per valorizzare e sostenere le attività della Pro Loco oggetto della presente convenzione, il Comune si impegna, inoltre, a:

- nell'ambito delle attività indicate nel programma operativo e finanziario operare l'esenzione dal pagamento della Canone Unico Patrimoniale, con espressa esclusione delle iniziative a carattere commerciale. L'esenzione non è applicata ad eventuali attività di "mercati/mercatini" con finalità prettamente commerciale e negli eventi in cui l'occupazione è finalizzata all'attività di somministrazione alimenti e bevande, in questo caso il canone unico è dovuto. Il riferimento per il rilascio delle autorizzazioni necessarie sarà il Settore IV Territorio ed Imprese competente in materia.
- mettere a disposizione, a titolo gratuito e compatibilmente con le proprie disponibilità, sale, strutture, attrezzature, mezzi e beni immobili di proprietà o, in disponibilità, necessari all'attuazione delle attività. Il ritiro, la riconsegna e la gestione di eventuale strumentazione o attrezzatura concessa sarà a completo carico dell'Associazione assegnataria, secondo le modalità di volta in volta concordate con gli Uffici di competenza. A tal fine l'Associazione non potrà usare o concedere in uso le attrezzature o gli immobili di proprietà Comunale per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto. Dovrà quindi utilizzare detti beni usando la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene contenute nei regolamenti Comunali nonché nelle disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dei beni medesimi;
- mettere a disposizione personale dipendente per affiancare l'Associazione nella gestione del punto informativo turistico;
- garantire la più ampia promozione e partecipazione agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi.

Saranno a carico della Pro Loco le seguenti spese derivanti dall'organizzazione delle attività oggetto della convenzione:

- le spese per l'uso delle utenze (luce, gas, acqua),
- la presenza di eventuale personale di custodia di sale e spazi concessi,
- la pulizia dei locali adibiti a servizi igienico-sanitari,
- servizi straordinari connessi alla viabilità interna ed esterna delle aree interessate alle iniziative (Apposizione/rimozione segnali temporanei e transenne, movimentazione segnaletica stradale permanente),
- servizio di sgombero neve da strade ed aree pubbliche interessate alle iniziative, accessorio al servizio previsto in convenzione,
- attivazione del servizio di pulizia straordinaria e raccolta rifiuti,
- potature di contenimento delle alberature di proprietà pubblica poste sulle vie interessate alle iniziative,

e ogni altro servizio erogato dagli uffici comunali che comporti una ulteriore onerosità in capo all'Ente.

Art. 7 - Spese ammissibili e inammissibili

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento dell'iniziativa.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo - per i soli scopi dell'iniziativa - di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento (addobbi, scenografie, drappaggi, montaggio/smontaggio ecc.);
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);

- le spese per i diritti d'autore;
- premi e riconoscimenti;
- compensi per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;
- spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici ecc.;
- spese per il coordinamento artistico o culturale dell'iniziativa (direttore artistico, regista, direttore di scena, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.);
- polizza assicurativa;
- altre spese di diretta imputazione allo svolgimento delle iniziative o alla gestione del punto di informazione turistica, da dettagliare e specificare.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- spese per il proprio personale, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 20% del totale della spesa;
- spese di segreteria (telefono, francobolli, carburante, ecc.), documentate anche solo con autodichiarazione, per un importo non superiore al 5% del totale della spesa;
- spese per l'acquisto di beni durevoli utilizzati per lo svolgimento dell'iniziativa, per un importo non superiore a € 500,00.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento se non strettamente connessa alla realizzazione del progetto.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Soggetto beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

Art. 8 - Coperture assicurative

La Pro Loco esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ufficio Cultura del Comune di Cento.

La Pro Loco esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

La Pro Loco, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

A)**Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Cento) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

B)**Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 9 - Statuto e Atto Costitutivo del soggetto beneficiario

Lo statuto della Pro Loco, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Accertamenti e controlli sull'attività

Al Comune di Cento è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate, anche con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione stessa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Art. 11 - Personale del soggetto beneficiario e rapporti di lavoro

Il personale che collabora con la Pro Loco risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Cento non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.

La Pro Loco è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

Art. 12 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune di Cento si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione alla Pro Loco, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti senza giustificato motivo;
- gravi e ripetute inottemperanze agli obblighi indicati al punto 9 relativamente all'organizzazione delle iniziative o alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata rendicontazione annuale dell'Attività svolta e del Bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;

- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'associazione o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione delle attività;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

La Pro Loco potrà recedere anticipatamente dalla convenzione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 13 - Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Ferrara.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Cento, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con sede in Via Marcello Provenzani 15, cap. 44042, Cento (FE).

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it)

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la stipula della presente convenzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione per la stipula della presente convenzione.

Art. 15 - Norme finali e fiscali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cento,

Il Comune di Cento
Il Dirigente Settore II Servizi - Servizi Culturali
Dott. Mauro Zuntini

La Pro Loco....
Il Presidente/Legale Rappresentante
Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa
